

OGGETTO: **Legge 21 aprile 2026 n. 75 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari”**

È stata pubblicata in GU la Legge 21 aprile 2026, n. 75, in vigore dal prossimo 29 maggio, che introduce un articolato rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia agroalimentare.

La novità di maggior rilievo per il settore è il nuovo **reato di frode alimentare (art. 517-sexies c.p.)**, che punisce chi, nell’esercizio dell’attività d’impresa, pone in commercio alimenti, acque o bevande non genuini o sostanzialmente difformi da quanto dichiarato, con il duplice fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto.

Ulteriori disposizioni di rilievo:

- **Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.)** - introduce un nuovo reato per l’utilizzo di indicazioni o segni falsi o ingannevoli idonei a trarre in inganno il consumatore su origine, qualità o quantità dei prodotti;
- **Contrassegno volontario per prodotti DOP e IGP (art. 6)** - il contrassegno, realizzato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e qualificato come carta valori, sarà dotato di caratteristiche di sicurezza idonee a garantire autenticità, tracciabilità e protezione contro contraffazioni e falsificazioni;
- **Rintracciabilità (art. 8)** - incremento significativo delle sanzioni amministrative per violazioni degli obblighi documentali previsti dall’art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002, con importi fino a 150.000 euro;
- **Cabina di regia per i controlli agroalimentari (art. 16)** - istituito presso il MASAF un organismo di coordinamento dei controlli, con la partecipazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110/2026 la legge 21 aprile 2026 n. 75 recante “*Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani*” (allegata) che sarà in vigore a partire dal 29 maggio p.v.

Il provvedimento riveste particolare importanza per il comparto dei Pubblici Esercizi, in quanto interviene su diverse norme sanzionatorie, sia penali sia amministrative, in materia agroalimentare e igienico-sanitaria, la cui violazione può essere contestata anche nei confronti degli operatori della ristorazione e, più in generale, delle imprese della somministrazione.

La legge incide, infatti, su disposizioni relative alla tutela dei prodotti alimentari, alla corretta informazione del consumatore, alla rintracciabilità, alla disciplina delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, nonché all’organizzazione dei controlli amministrativi nel settore agroalimentare. Si tratta, dunque, di un intervento di sistema che è volto a rafforzare la tutela del patrimonio agroalimentare italiano.

Per tale ragione FIPE, anche in coordinamento con Confcommercio, ha presidiato l’intero *iter* parlamentare, formulando proposte e osservazioni finalizzate a rendere il testo più equilibrato e maggiormente coerente

con le esigenze operative delle imprese. Alcune di tali proposte sono state recepite, come si vedrà in particolare con riferimento alla nuova fattispecie di reato di frode alimentare.

Il provvedimento è così strutturato:

Titolo I “Sanzioni penali” (artt. 1-6)

Titolo II “Sanzioni amministrative” (artt. 7-20)

- Capo I “Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190” (artt. 7-8)
- Capo II “Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 e ad altre disposizioni” (artt. 9-12)
- Capo III “Controlli nel settore lattiero-caseario” (artt. 13-14)
- Capo IV “Procedure e organi” (artt. 15-19)
- Capo V “Riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima” (art. 20)

Titolo III “Disposizioni finali” (art. 21)

L'intervento di maggiore rilievo per la categoria è rappresentato dall'introduzione del nuovo **art. 517-sexies** c.p., rubricato “**Frode alimentare**” ad opera dell'**art. 1, comma 1, lett. d), n. 2 della Legge**.

La nuova fattispecie è configurata come ipotesi speciale rispetto alla comune frode in commercio di cui all'art. 515 c.p. - disposizione che non viene modificata - in quanto caratterizzata sia dalla qualificazione dell'oggetto materiale, riferito ad alimenti, acque e bevande, sia dall'ampliamento del campo di applicazione ad ogni attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione.

Durante l'iter di approvazione la Federazione ha fatto numerose volte presente che la riforma del sistema sanzionatorio avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per intervenire sull'art. 515 c.p. – o, eventualmente, sul testo del nuovo art. 517-sexies c.p.– al fine di risolvere la perdurante criticità relativa all'indicazione dei prodotti alimentari decongelati. Sul punto, come noto, da tempo FIPE denuncia la (nota e anacronistica) problematica relativa alla configurabilità del reato di frode in commercio in caso di mancata indicazione, sul menù, di un asterisco (o altro accorgimento) volto a segnalare che l'alimento è stato previamente sottoposto a congelamento. Essa attiene alla prassi, adottata dai NAS, di contestare tale omissione in sede di controllo, con conseguente avvio di procedimenti penali nei quali può essere confermato quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata indicazione nel menù della condizione “congelato” costituirebbe il reato di frode in commercio ai sensi dell'art. 515 c.p., in quanto il consumatore, in assenza di specifiche indicazioni, presumerebbe di consumare alimenti freschi.

Occorre tuttavia evidenziare che la normativa europea – in particolare l'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 – pur prevedendo l'obbligo di indicare la dicitura “decongelato”, stabilisce anche alcune deroghe (espressamente richiamate dall'art. 19, comma 9 del D.Lgs. n. 231/2017, recante la disciplina applicativa e sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del suindicato Regolamento). Tali deroghe prevedono che l'obbligo di indicazione non si applichi:

- agli ingredienti presenti nel prodotto finale;
- agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
- agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.

Sul punto occorre considerare che i prodotti somministrati negli esercizi pubblici rientrano frequentemente tra le ipotesi di cui sopra, trattandosi spesso di ingredienti di un prodotto finale, destinati ad essere consumati immediatamente e non suscettibili di successive utilizzazioni.

Fatte queste dovute premesse, il **nuovo reato di “Frode alimentare”** punisce chiunque al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito

doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, **sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti**.

La nuova fattispecie, come anticipato, appare suscettibile di sovrapporsi, almeno in parte, all'area tradizionalmente presidiata dall'art. 515 c.p., con particolare riferimento ai casi relativi all'indicazione dei prodotti congelati, surgelati o scongelati.

Anche in accoglimento delle richieste della Federazione, formulate in coordinamento con Confcommercio, il testo è stato comunque modificato rispetto alla versione originaria, con i seguenti profili di novità:

- **elemento soggettivo:** nel DdL originario la fattispecie richiedeva unicamente il *"fine di trarne profitto"*, mentre il nuovo testo aggiunge anche il *"fine di indurre in errore il compratore"*. La modifica sembrerebbe idonea a restringere l'ambito applicativo del reato, poiché sarà necessario accertare che l'autore abbia agito non solo per trarne profitto, ma anche con l'ulteriore finalità di indurre in errore il compratore;
- **elemento oggettivo:** nel DdL originario era richiesto che gli alimenti consegnati fossero *"diversi"* da quelli indicati, dichiarati o pattuiti; il nuovo testo richiede invece che siano *"sostanzialmente difformi"*. Anche tale intervento sembrerebbe restringere l'applicazione del reato, lasciando intendere che non qualsiasi difformità sia sufficiente a integrare la fattispecie, ma solo una difformità dotata di apprezzabile rilevanza;
- **trattamento sanzionatorio:** rispetto al testo originario, la pena risulta diminuita. Nel testo originario era prevista la reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da euro 4.000 a euro 10.000, mentre il testo approvato prevede **la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 1.000 a euro 4.000**. La Federazione aveva evidenziato l'opportunità di introdurre l'alternatività tra pena detentiva e pena pecuniaria;
- **causa di non punibilità:** nel nuovo testo è stato introdotto il comma 2, che prevede che *"la punibilità è esclusa quando la condotta, per le quantità o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, è di lieve entità"*. Pur apprezzando l'introduzione di un meccanismo volto a rendere meno rigorosa la valutazione delle condotte penalmente rilevanti, la formulazione appare estremamente generica e non consente di valutare se tale clausola potrà trovare applicazione anche nei casi di interesse per la categoria, in particolare sul tema del congelato.

Dopo l'analisi del nuovo reato di frode alimentare, che costituisce senza dubbio la principale disposizione di rilievo per la categoria, si riportano di seguito le ulteriori previsioni di maggior interesse per i Pubblici Esercizi:

- **Art. 1, comma 1, lett. d), n. 2: nuovo art. 517-septies c.p. – Commercio di alimenti con segni mendaci**
La disposizione introduce una specifica fattispecie penale volta a reprimere l'utilizzo, nell'esercizio di attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, esportazione, introduzione in custodia temporanea o deposito doganale, ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, falsi o ingannevoli.
La condotta rilevante consiste nell'utilizzare tali segni o indicazioni al fine di indurre in errore il compratore sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti. La pena prevista è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a euro 20.000.
La disposizione si distingue dall'art. 517-sexies c.p. perché non riguarda direttamente la difformità sostanziale dell'alimento rispetto a quanto indicato, dichiarato o pattuito, ma l'utilizzo di segni o indicazioni ingannevoli.

- **Art. 1, comma 1, lett. d) ed e), n. 2: nuovi artt. 517-octies e 518.2 c.p. – Pene accessorie, circostanze aggravanti e confisca**

Il nuovo art. 517-octies c.p. disciplina, con riferimento ai reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies c.p., sia una pena accessoria sia alcune circostanze aggravanti.

In particolare, nei casi di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.

Le pene previste dagli artt. 517-sexies e 517-septies c.p. sono inoltre aumentate quando (i) le condotte riguardano la denominazione di origine o l'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalla normativa vigente; (ii) quando i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; (iii) quando i fatti sono di particolare gravità in ragione della quantità dell'alimento oggetto dell'illecito; (iv) nonché quando le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.

Se concorrono due o più delle predette circostanze, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Il medesimo aumento di pena è altresì previsto dal quarto comma quando le condotte siano realizzate, fuori dai casi di associazione per delinquere o associazione mafiosa, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate dirette alla commissione di tali reati.

Inoltre, l'art. 518.2 c.p. prevede, la confisca obbligatoria e per equivalente nei casi di cui agli artt. 517-quater, 517-sexies e 517-septies c.p. In particolare, è sempre ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

- **Art. 6 – Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP**

L'art. 6 introduce la possibilità, su base volontaria, di dotare i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) di uno speciale contrassegno ai fini dell'immissione al consumo.

Il contrassegno sarà realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, in ragione della sua natura e funzione, è qualificato come carta valori. Esso dovrà essere realizzato con materiali e tecniche di sicurezza idonei ad assicurare un'elevata protezione contro contraffazioni e falsificazioni, garantendo al contempo la tracciabilità e l'autenticità del prodotto.

Le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalità di fabbricazione, uso, distribuzione e controllo, nonché il costo del contrassegno, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge (vale a dire entro il 28 luglio 2026).

- **Art. 8 – Rintracciabilità**

L'art. 8 interviene sulla disciplina sanzionatoria relativa agli obblighi di rintracciabilità di cui all'art. 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 (cfr. [news Fipe](#)).

Si tratta dell'obbligo, posto a carico degli operatori del settore alimentare e dei mangimi, di poter identificare, per ogni fase della filiera:

- il fornitore del prodotto o dell'ingrediente utilizzato;
- il destinatario dei propri prodotti, con l'esclusione – espressamente prevista – del consumatore finale, che non rientra tra i soggetti per i quali è richiesta la rintracciabilità.

La disciplina vigente, contenuta nel D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, prevedeva per la violazione degli obblighi di rintracciabilità una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 4.500. Il nuovo testo sostituisce integralmente l'art. 2 del D.Lgs. n. 190/2006, prevedendo, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000, oppure, quando superiore a euro 48.000, pari al 3% del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione. La sanzione massima non può comunque eccedere euro 150.000.

La modifica comporta quindi un significativo innalzamento del trattamento sanzionatorio, con particolare impatto per gli operatori che non siano in grado di esibire adeguata documentazione sulla provenienza dei prodotti.

È tuttavia prevista una disposizione di rilievo per le imprese: nella determinazione della sanzione, l'autorità competente deve tenere conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione e delle condizioni economiche dello stesso. Inoltre, per le violazioni documentali o formali che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale del prodotto, l'autorità competente, prima di irrogare la sanzione, deve assegnare all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attività.

- **Art. 16 – Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare**

L'art. 16 istituisce presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare.

La Cabina di regia è presieduta dal Ministro o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni e degli organi di controllo coinvolti nel settore agroalimentare. Di particolare rilievo è la previsione della partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La Cabina di regia ha il compito di promuovere la collaborazione tra gli organi di controllo, incrementare l'efficacia delle attività finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti, redigere annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari e promuovere campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.

Per le ulteriori disposizioni si rinvia al testo della legge allegato, fermo restando che gli uffici restano a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare Fipe n. 29/2019	https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/05/14/26G00089/sg	Illeciti agroalimentari; rintracciabilità; congelato; frode in commercio
Circolare Fipe n. 17/2018		
Circolare Fipe n. 72/2017		
Circolare Fipe n. 89/2016		
Circolare Fipe n. 74/2016		
Circolare Fipe n. 54/2015		
Circolare Fipe n. 39/2015		
Circolare Fipe n. 18/2015		
Circolare Fipe n. 150/2014		
Circolare Fipe n. 148/2014		
Circolare Fipe n. 146/2014		
Circolare Fipe n. 128/2014		